



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, per una modifica normativa riguardante in particolare il maturamento del trattamento pensionistico relativo ai lavoratori che offrono assistenza continua a persone anziane o con disabilità (Istanza d'Arengo n.1 del 5 ottobre 2025)

Estratto del processo verbale della seduta del 28 aprile 2026
della Commissione Consiliare Permanente IV

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA CON DELEGA ALLA FAMIGLIA
STEFANO CANTI

"Con l'Istanza d'Arengo n. 1 del 05/10/2025 è stata chiesta la modifica della normativa vigente affinché sia consentito – si cita testualmente – "ai lavoratori di persone anziane e/o con disabilità e non autosufficienti (badanti) di maturare il trattamento pensionistico rapportato al lavoro svolto".

L'ordinamento attuale consente già a tali lavoratori di accedere a una forma di tutela previdenziale, pur con alcune limitazioni.

Il sistema previdenziale di riferimento è contenuto nella Legge 11 febbraio 1983 n. 15, che disciplina sia l'assicurazione obbligatoria sia l'assicurazione facoltativa tuttavia spesso i lavoratori che offrono assistenza alla famiglia non riescono a raggiungere i 20 anni di contribuzione necessari per la pensione ordinaria, per tale motivo a questa categoria di lavoratori la legge consente di iscriversi all'assicurazione facoltativa. Ciò consente al lavoratore di maturare comunque un diritto pensionistico, calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati (metodo contributivo), che nella maggioranza dei casi può risultare di importo contenuto. Si tenga inoltre presente che la normativa non prevede integrazione al minimo per i soggetti che non raggiungono i 20 anni di versamenti contributivi.

Si significa inoltre che secondo l'articolo 50, comma 3, della Legge n. 15/1983, la pensione decorre, "non prima che sia trascorso un anno solare



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

dalla fine di quello cui si riferisce l'ultimo contributo corrisposto nell'assicurazione obbligatoria".

L'applicazione dell'articolo 24 della Legge 29 novembre 2022 n. 157, ha poi modificato le regole di calcolo della pensione facoltativa, prevedendo che il calcolo avvenga secondo il metodo contributivo con l'applicazione dei coefficienti attuariali aggiornati, tali coefficienti sono notevolmente inferiori rispetto a quelli precedentemente in uso, comportando una riduzione significativa del diritto pensionistico.

Al fine di dare attuazione alle richieste presentate con la presente Istanza d'Arengo sono in corso di valutazione alcuni correttivi alla normativa vigente quali:

- La revisione dei coefficienti attuariali applicati per il calcolo della pensione contributiva.

-La revisione delle tempistiche di decorrenza del trattamento, in modo che la pensione possa decorrere dal mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti senza attende che sia trascorso un anno solare dall'ultimo contributo corrisposto nell'assicurazione obbligatoria.

- L'innalzamento della aliquota di versamento al Fondo Pensioni delle Badanti oppure la previsione di una maggiore aliquota a carico del solo lavoratore. Oggi l'aliquota di versamento a favore del Fondo Pensioni è del 11,90% e 5% per la Sicurezza Sociale, per una percentuale complessiva del 16,90% di cui 15,30% a carico del datore di lavoro e 1,60% del lavoratore (si ricorda che per contratti di lavoro ordinario il contributo a favore del Fondo Pensioni è del 24,50% a carico del lavoratore è il 6,90%).

- La previsione di una tutela minima specifica per chi svolge attività di assistenza che potrebbe essere parametrata agli anni effettivi di lavoro (es. prevedere una pensione minima di 50 Euro ogni anno lavorato per chi non raggiunge i 20 anni di contributi), ma tale ipotesi va vagliata mediante una attenta analisi dell'impatto economico.

In merito alla richiesta di assoggettamento di tali lavoratori a controlli periodici da parte di personale qualificato, nonché all'obbligo di seguire corsi di formazione adeguati alle loro mansioni, si riferisce che l'ordinamento ha già previsto, con il Decreto Delegato n. 21 del 24 febbraio 2016 all'art. 19, l'introduzione di corsi di formazione (non inferiori alle 6 ore, con rilascio di apposito attestato di frequenza) e attività di supporto formativo domiciliare (comprese visite periodiche di monitoraggio) svolte dal Servizio Territoriale Domiciliare (STD). E' prevista, altresì, la valutazione da parte del STD di un'eventuale ulteriore attività formativa in relazione a ulteriori e/o sopravvenuti bisogni dell'assistito.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA**

Per quanto sopra la richiesta dell'Istanza volta a chiedere "che tali lavoratori siano soggetti a controlli periodici da parte di personale qualificato, nonché all'obbligo di seguire corsi di formazione adeguati alle loro mansioni" si ritiene già contemplata dalla citata Legge."